



DECRETO N. 40

in data 7 Aprile 2020

Modifica al punto 14 del Decreto n. 39 del 6 Aprile. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea

Visto *Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 3 Aprile 2020, recante "Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica."*

Preso atto della necessità di apportare una modifica al punto 14.

ORDINA

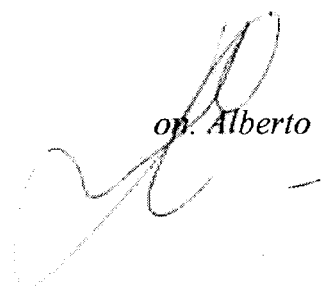
ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottano le seguenti misure:

che il punto 14 del Decreto n. 39 del 6 Aprile sia sostituito dal seguente:

14. Che si raccomandi di provvedere alla rilevazione sistematica della temperatura corporea anche ai clienti presso i supermercati e le farmacie, oltre che ai dipendenti dei luoghi di lavoro, se aperti. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C è previsto il divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza.

La presente ordinanza ha efficacia con decorrenza immediata e fino al 13 Aprile 2020.

La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.


on. Alberto Cirio